

AVV. GIOVANNI MARCHESE
Via S. Giovanni Bosco, 30 – Messina
Tel. e fax 090/679645
Pec: marchese.giov@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI FERRARA - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra INGUANTI Elena, nata a Vizzini (CT) il 16.3.1970 (NGN LNE 70C56 M100G), residente a Ferla (SR), Via Vittorio Emanuele, 104, domiciliata a Ferrara, Via della Grotta, 8, presso l'avv. Mariastella Ture (C.F.: TRU MST 73A43 L049D – pec: mariastella.ture@ordineavvocatiferrara.eu – fax 053220421), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it, fax 090/679645), del Foro di Messina, per procura in calce al presente atto, espone e chiede quanto segue.

^ ^ ^

La ricorrente, docente di scuola primaria, già idonea, in virtù di concorso pubblico ordinario magistrale abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria (indetto con D.M. del 20.10.1994) dell'anno 1995, inserita nella GAE, ultimo aggiornamento triennio 2015 / 2017, con servizio precario prestato da 5 anni - avendo partecipato al piano straordinario di assunzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016 - è stata assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato stipulato in data 26.11.2015, con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con assegnazione di sede provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale della Provincia di Ferrara (Emilia Romagna Ambito 005), I.C. "C. Govoni" di Ferrara.

A seguito delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2016/2017, nel caso di specie, finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, dopo aver presentato la relativa domanda, indicando le sedi in ordine di preferenza, con comunicazione mail del 23.8.2016, il MIUR ha rappresentato di aver proceduto all'assegnazione della sede per il triennio a venire presso l'Istituto Comprensivo di Comacchio (FE), nell'Ambito Emilia Romagna 005, U.S.P. di Ferrara, dove prendere servizio.

Sicchè, la ricorrente veniva assegnata nell'ambito 005 dell'Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Ferrara (al n. 29 nell'ordine di scelta indicato nella



domanda di mobilità) – e quindi nell’I.C. Comacchio (FE)- invece che, come di diritto, in base al suo punteggio in graduatoria, presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Siracusa, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell’ordine, 0026, 0025, 0023, 0024), dove esistevano posti disponibili, che sono stati assegnati, invece, a docenti con punteggio inferiore al suo, come si evince dal bollettino della mobilità docenti scuola primaria, pubblicato dall’USP di Siracusa 29.7.2016.

Nelle more, quindi, per non perdere il posto di lavoro, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio nella sede illegittima assegnatale, in dispregio del suo diritto soggettivo (tanto più gravemente leso in quanto assiste la madre anziana convivente, già invalida al 100 %, a causa di una neoplasia, ora al 70%).

La procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, a circa 1200 km di distanza da quella prescelta dalla sig.ra Inguanti (che come prima scelta aveva chiesto l’Ambito Territoriale di Siracusa, indicando nell’ordine i sottoambiti 0026, 25; poi, gli altri ambiti territoriali delle altre province della Sicilia, e così via, come si riscontra nella domanda di mobilità), è illegittima, tanto più perché in dispregio dei criteri del merito in base al punteggio, della domanda e di vicinanza in relazione al criterio di prossimità tra province (come si evince nella nota dell’USR Sicilia, allegata), ed è grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi.

Valgono, quindi, le seguenti considerazioni di

DIRITTO

1- Disparità di trattamento – Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/2017 dell’8.4.2016 ed Illegittimità dell’O.M. n. 241 di pari data per violazione della legge 13.7.2015 e smi - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente.

1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l’a.s. 2016/2017 dell’8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato all’assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge



n. 107/2015 - hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori e/o, comunque, partecipanti a concorsi precedenti finalizzati all'abilitazione all'insegnamento) **che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.**

Sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, infatti, si consideri quanto segue.

L'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*.

In effetti, nulla si dice, al comma 108 dei docenti di cui al comma 96 lettera a (cioè di quelli provenienti dalla GM del concorso 2012). Ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994.

Ed infatti, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede provinciale in questi ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), **esclusivamente**, i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE.

Pertanto, se avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato.



D'altra parte, non si comprenderebbe una tale disparità di trattamento – che sarebbe illogica e contraddittoria – dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015, per i docenti assunti in via straordinaria in fase A, non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae. E sempre lo stesso legislatore, al comma 108, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), dove si occupa dell'assegnazione provvisoria, disciplina tale istituto per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, in modo eguale, senza fare alcuna distinzione tra GM concorso 2012 e Gae, assicurando parità di trattamento.

Ed allora, può dirsi con certezza che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del CCNI e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9), non prevede alcuna disparità di trattamento né preferenza né fasi distinte tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae; e quindi meno che mai prevede una mobilità provinciale per primi diversa da quella nazionale per i secondi, dovendo tutti (entrambe le due categorie) partecipare, in via straordinaria, alla mobilità nazionale in base al punteggio.

1.2) Sull'illegittimità e disapplicazione delle norme contrattuali e dell'O.M. n.241 sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, si consideri, ancora, quanto segue.

^^^

A) Innanzitutto, si osserva che le operazioni di mobilità in questione, nella parte in cui, nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti delle Gae, senza considerare il punteggio, sono illegittime.

A.1) Per quanto si è detto, deve ritenersi pacifico che, illegittimamente, l'art. 6 del CCNI ha introdotto due fasi distinte di mobilità B e C tra le due categorie di cui qui si tratta, vale a dire i docenti assunti in via straordinaria (quelli provenienti dalla



G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE) assunti in fase B e C. E lo stesso deve dirsi degli artt. 8 e 9 dell'O.M. n. 241.

Il suddetto art. 6, alla rubrica “FASE B”, al comma 2, prevede che “*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. ...*”; mentre, alla rubrica “FASE C” prevede che “*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ...*”.

Quindi, l'O.M. n. 241, tra le altre cose, all'art. 9, prevede: al comma 9, che “*Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province*”; al comma 10, che “*Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province,*



all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”.

Dalla lettura di tali norme si desume che queste disciplinano delle precedenze non previste, assolutamente, dalla legge n.107/2015 e che, quindi, queste siano in chiara violazione con la legge stessa, con la conseguenza che tali norme (previste nel CCNI della mobilità e nell'O.M. n. 241) debbono ritenersi illegittime e come tali “tamquam non esset”, potendo il G.O., ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, disapplicarle.

Peraltro, espressamente, l'art. 1, comma 196, della stessa legge n. 107/2015, ha stabilito che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.”.*

A.2) E' in considerazione di tali argomentazioni di diritto che si è già espresso in via cautelare il Tar di Roma, investito della questione della illegittimità ed annullamento dell'OM n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data, con le ordinanze citate in ricorso e prodotte agli atti.

Non vi è, dunque, né vi potrebbe giammai essere alcuna differenza, in tema di mobilità, in ordine all'assegnazione della sede definitiva tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c) (e cioè nelle fasi B e C), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

In sostanza, anche in base alla legge 107/2015, deve valere il principio generale – che vale per tutti i concorsi e selezioni pubbliche – per il quale nella formazione delle graduatorie a tutti i partecipanti deve essere garantita la parità di trattamento, per cui tutti i docenti collocati nella graduatoria sulla mobilità 2016/2017 pubblicata il 29.7.2016 (prodotta agli atti), sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e sia quelli provenienti dalle GAE, devono partecipare alle operazioni di mobilità senza distinzione di fasi e a parità di condizioni su tutti gli ambiti a livello nazionale in base al punteggio.



Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2016/2017.

A conforto di ciò si osserva che, nelle more, sono stati già emanati alcuni provvedimenti dei Giudici del Lavoro che hanno accolto i ricorsi favorevolmente alla posizione dei docenti provenienti dalla Gae con punteggio superiore a quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (nelle operazioni di mobilità della fase B e C), condividendo, quindi, le superiori considerazioni di diritto.

Peraltro, già prima di tali decisioni, una recentissimamente sentenza della S.C., in materia di pubblico impiego privatizzato, aveva fissato il principio generale per il quale *“Per quanto riguarda le assunzioni presso le P.A., nel caso di graduatorie successive ed ancora vigenti, i giudici della Cassazione, rinviando alla Corte d’appello di Roma la sentenza davanti a loro impugnata, hanno stabilito il seguente principio di diritto al quale la Corte territoriale dovrà attenersi: “In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la P.A. stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura di posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere prima (seguendo l’indirizzo applicativo dettato dagli artt. 2 della circolare della Funzione pubblica del 31 gennaio 1992 n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993 n. 7).”* (Cass. civ., sez. lav., 12.1.2016 n. 280).

E proprio in linea con tale principio di diritto, come si è detto, per casi identici a quello di cui si tratta, la giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso di ritenere illegittima ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento, anche quella operata nella fase B e C della mobilità di cui qui si tratta, ritenendo essere



legittimo il solo criterio discrezionale del punteggio in graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni familiari e personali (cfr. Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale del Lavoro di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale del Lavoro di Taranto, ordinanza del 20.9.2016). Per ultimo, si segnalano i seguenti ulteriori provvedimenti: Tribunale del Lavoro di Patti, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale del Lavoro di Palermo (commento ordinanza su Orizzonte Scuola); Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11.11.2016; Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12.12.2016; Tribunale del Lavoro di Foggia, ordinanza del 21.12.2016; Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del 3.1.2017; Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28.1.2017; Tribunale del Lavoro collegiale di Parma del 30.1.2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3.2.2017.

A.3) Per completezza di difesa (a conforto che la censurata discriminazione non trova fondamento alcuno e che anzi è manifestamente illegittima non solo sotto il profilo del diritto di uguaglianza tra lavoratori ex artt. 3 e 4 della Costituzione, ma anche sotto il profilo dell'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione), appare opportuno precisare, ancora, quanto segue.

Innanzitutto, **va chiarito che i controinteressati provenienti dalla G.M. del concorso (solo a cattedre) 2012 non sono vincitori del concorso medesimo (perché altrimenti sarebbero stati già titolari di cattedra e non assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015), ma, soltanto, partecipanti allo stesso e collocati nella relativa graduatoria di tale concorso.**

Ciò precisato, si osserva che già solo questo sancisce l'illegittima disparità di trattamento, non comprendendosi il perché i docenti (peraltro più giovani) provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli (più anziani) provenienti dalle GAE - peraltro, anche più titolati non solo perché hanno superato uno e/o più (nel caso di specie due) concorsi per titoli ed esami, per di più abilitanti all'insegnamento, ma anche per anzianità di servizio - che, addirittura, in base al punteggio ottenuto in sede di operazioni di mobilità, si pongono in graduatoria (nella



specie, quella della mobilità docenti pubblicata il 29.7.2016) in posizione migliore (e ciò, peraltro, stranamente, riscontrandosi soltanto per gli assunti in fase B e C e non anche per gli assunti in fase A).

Ma vi è di più.

Si consideri che, come si evince dal relativo bando, il concorso del 2012 era un concorso, su base regionale, finalizzato esclusivamente all'assegnazione delle cattedre messe a disposizione, senza alcuna abilitazione all'insegnamento per i partecipanti non vincitori.

Infatti, il bando di concorso, contenuto nel D.M. del 24.9.2012 (che si produce), richiama in premessa, il D.I. n. 460 del 24.11.1998 (che si produce) che disciplina tutti i concorsi a cattedra. L'art. 5 di tale D.I. prevede che *“Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento”*. Il che sta a significare che i partecipanti al concorso in questione, non vincitori, privi di abilitazione, restano tali anche dopo il concorso.

Sicchè, costoro non solo non sono vincitori del concorso, ma, in quanto non vincitori, non sono nemmeno abilitati all'insegnamento (salvo che non lo fossero per altro titolo). Tale ultima circostanza è chiarita anche in un'interrogazione parlamentare pubblicata nel sito “Orizzonte Scuola” (la cui nota si allega in atti).

Per cui, già solo per questo, la posizione dei docenti collocati nelle GAE avrebbe dovuto essere, semmai, più considerevole di tutela di quella dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012. D'altronde, la “ratio” della legge n. 107/2015 (la cui emanazione è figlia della disciplina comunitaria e conseguenza delle sanzioni inflitte all'Italia dall'Unione Europea riguardo ai contratti a termine ripetuti nel tempo riguardanti, per l'appunto, i docenti provenienti dalle GAE) era quella dell'eliminazione del precariato, tant'è che, in un primo momento, era destinata soltanto ai docenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione del personale ivi collocato (tutti abilitati all'insegnamento in base alla partecipazione ad uno o più concorsi per titoli ed esami



a tale scopo finalizzati). Solo in via di emendamento la disciplina dell'assunzione straordinaria di cui alla legge n. 107/2015 è stata estesa anche ai soggetti partecipanti al concorso 2012 e collocati nella graduatoria di merito, che ne hanno potuto beneficiare.

Così facendo il legislatore (la cui finalità, su "input" comunitario, si ripete, era quella eliminare la stipula dei contratti a termine reiterati nel tempo) ha consentito l'assunzione, con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015, anche di tale personale non abilitato e non precario – invece il personale proveniente dalle Gae, prima del piano assunzionale 2015/2016, erano i soli docenti precari pluridecennali, con esperienza di insegnamento e con rilevante punteggio acquisito, e legittima aspettativa di assunzione ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, comunque con anzianità di iscrizione e di collocazione in graduatoria superiore ed tutti abilitati tutti all'insegnamento avendo superato, quanto meno, il concorso abilitante per titoli ed esami del 1999/2000 - la gran parte del quale senza alcuna esperienza di insegnamento e con nessuna aspettativa di assunzione (prima di questa legge, ed in base alla disciplina ordinaria di cui al D.Lgs n. 207/1994 e smi) perché non abilitati all'insegnamento.

Pertanto, se già questi docenti sono stati avvantaggiati per aver potuto partecipare, pur non essendo abilitati all'insegnamento, all'assunzione straordinaria 2015/2016, appare paradossale che questi stessi, adesso, passano vantare una posizione di vantaggio rispetto alla ricorrente, titolare di concorso abilitante risalente all'anno 2000, con anzianità di collocamento nelle graduatorie della Gae di gran lunga maggiore, con un'anzianità servizio non paragonabile, e con punteggio di mobilità grandemente superiore.

A.4) **In conclusione**, è pacifico che, così facendo (l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 ed il CCNI di pari data, da questa recepito), è stata introdotta un'illegittima disparità di trattamento tra le predette due categorie di docenti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi (quelli provenienti dal concorso 2012) ai danni dei secondi (quelli provenienti dalle Gae).



Ed infatti, così facendo, solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012, e cioè da un concorso successivo, è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata), pur non essendo così previsto dalla legge n. 107/2005, la scelta dei posti disponibili nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguita nell'anno 2000 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami, appositamente a ciò finalizzato, hanno dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

In tal modo, quindi, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la stessa sede provinciale di quella di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente. Tale disparità di trattamento – in dispregio del punteggio posseduto - è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da molto tempo ed è stata impiegata per supplenze anche annuali da circa 12 anni (come si evince dalla copia dello stato di servizio presentata ai fini della ricostruzione della carriera) con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

^ ^ ^

B) Per completezza, ma solo al fine di evidenziare che l'unico criterio discreitivo legittimo è quello del punteggio in graduatoria, si osserva che le operazioni di mobilità, nella parte in cui, nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il 2014/2015 dagli altri, senza considerare il punteggio, sono altrettanto illegittime.



Invero, altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”*.

Senonchè, ciò non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”*.

Sicchè, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti



vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C; invece, l'art.6 del CCNI, sulle “*Fasi dei trasferimenti e dei passaggi*”, a proposito della “*FASE B*” prevede che “*1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.*”.

E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la norma contrattuale introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla “Buona Scuola” n. 107/2015.

In ogni caso, la legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito – con la sola deroga del vincolo triennale - e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

^^^

Per cui, l'unico criterio discrezionale doveva essere quello del merito, e quindi quello del punteggio nella graduatoria di mobilità.



Pertanto, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti sopra evidenziate -, **resta il fatto che la ricorrente** che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa (ambiti Sicilia 0026, 0025) - e poi, quindi, le altre province della Sicilia, come si legge nella domanda di mobilità – e che **ha un punteggio**, ai fini della mobilità, di punti **27** (+ 6 ai fini del ricongiungimento alla famiglia, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità), e quindi di **33 sull'ambito Sicilia 0026** (in cui ricade il suo comune di residenza a Ferla (SR)) **superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012** - quali i sig.ri: Bologna Marianna (punti 26), Bisicchia Barbara (punti 23), Calafiore Eliana (punti 21), Cilia Graziana (punti 27), Campisi Maria (punti 27), Cappello Ester (punti 18), Carbè Concetta (punti 27), Cardì Lucia (punti 27), D'Angelo Francesca (punti 23), Failla Lucia (punti 27), Alicata Eleonora (punti 27), Loreface Rossella (punti 24), Macauda Rosaria (punti 23), Mauceri Maria Beatrice (punti 27), Amaddio Anna Concetta (punti 27), Miggiano Stefania (punti 27), Mollica Brunella (punti 22), Manuele Rosa Maria (punti 25), Muzzicato Francesca (punti 18), Insolita Gabriella (punti 26), Nastasi Valentina (punti 26), Pilato Tiziana (punti 25), Pappalardo Lcilla (punti 26), Parisi Daniela (punti 27), Pistrutto Irene (punti 24), Pirtruzzello Marika (punti 26), Rossitto Chiara (punti 24), Ristuccia Valentina (punti 22), Ruiz Liliana (punti 18), Rizzo Eleonora (punti 27), Sacco Emanuela (punti 25), Scarso Ivana (punti 23), Salemi Vincenzina (punti 23), Santuccio Maria Antonietta (punti 21), Saraceno Iris (punti 25), Savarino Rosaria (punti 27), Tiralongo Carmen (punti 20), Tiralongo Enza (punti 22), Tiralongo Ippolita (punti 26), Ietta Laura (punti 27), Valvo Sebastiana (punti 24); **ed ancora (considerando l'ambito 0026 e quindi punti 33), i sig.ri: Cintioli Lucia** (punti 32), Carrabino Piera Valeria (punti 28), Gallo Rosa Maria (punti 28), Mangiagli Maria Cristna (punti 29), Manuele Sebastiana (punti 33), Moscatello Viviana (punti 28), Sorce Vanessa (punti 28) - **è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.**

* * *

Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa del 29.7.2016, gli



altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

* * *

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, e, comunque, nell'ordinamento scolastico e meno che mai, più in generale, nell'ordinamento giuridico.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendole stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'Ambito Territoriale di Siracusa (come negli altri Ambiti), **riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari di un punteggio inferiore in palese pregiudizio dei criteri del merito.**

2- Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita su come – in base al punteggio di 27 + 6 – sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, Ambito 005, la cui richiesta (come si evince dalla domanda di mobilità allegata in atti), risulta essere la 29^ - quando, nella sua domanda, aveva selezionato, in prima istanza, Siracusa (ambiti Sicilia 0026, 0025), poi, Ragusa, e così via (come si evince dalla domanda di mobilità).

Invero, ai fini della prossimità rispetto alla provincia di Siracusa, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1.200 km, e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabelle di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016.



Sicchè e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi, che nel caso di specie ha errato in modo macroscopico, in particolare chi ha immesso i dati, atteso che la sede di assegnazione oltre che lontana non tiene in alcuna considerazione né le disponibilità esistenti né le particolari famiglia legate al necessario ricongiungimento con il figli minore, essendo coniuge separata.

Come già sopra segnalato il Tar di Roma (con le ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016) si era pronunciato in via cauteare sospendendo gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili sopra evidenziati dal punto di vista della lesione del diritto soggettivo, e tale provvedimento (che poi è stato superato dal G.A. che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del G.O.), è in perfetta sintonia con le ordinanza dei Giudici del Lavoro sopra citate.

Ad ogni modo, per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*; e tanto più che l'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, e smi, al comma 1, prevede che *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ... , ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo."*



Per cui, anche a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A., ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

3- Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma medesima per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 40 anni sradicata dal territorio e dalla figlia minore e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.



Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono “*secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali*”.

Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l’immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l’art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell’8.4.2016 e, quindi, l’O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò – come si è avuto modo già di precisare - non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell’art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell’A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti



nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in materia di assegnazione provvisoria.

Ove mai, invece, si dovesse ritenere la normativa contrattuale e quindi anche l'O.M. n. 241 – quali atti presupposti – legittima perché conforme alla legge n. 107/2015, quest'ultima, certamente, sarebbe illegittima, in particolare, nella materia della mobilità docenti per l'assegnazione della sede definitiva, e ciò soprattutto, laddove, per gli assunti in via straordinaria in fase B e C, tale legge legittimasse una distinzione di trattamento tra le due posizioni dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Infatti, in tale ipotesi, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

4- Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile

3.1) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore a molti di questi oltre ad avere non solo un'età superiore



ma anche un'anzianità di servizio superiore (1/2 anni di servizio quelli delle GM 2012 e circa 6 anni di anzianità di servizio la ricorrente).

Invero, il diverso e maggior punteggio riportato nella graduatoria di mobilità dei docenti che provengono dalle GAE rispetto a quelli che provengono dal concorso 2012, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità di servizio (si attenzioni l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE) e, quindi, maggior merito professionale.

Non solo, ma, come si è detto in premessa, in particolare per la ricorrente, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso "curriculum" presentato, tra i vari titoli, la stessa risulta già idonea all'insegnamento in virtù di un concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 1994, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; che la pongono in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso 2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era abilitante all'insegnamento).

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, innanzitutto, nell'ordine di scelta, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa (e quindi nelle sedi Sicilia 0026, 0025), non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio posseduto, perché se così fosse stato, come doveva essere – per quanto si evince dal bollettino della mobilità docenti dell'USP di Siracusa del 29.7.2016 -, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa (in uno degli abiti territoriali sopra indicati), e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ferrara, nell'ambito Emilia Romagna 005.

3.2) Di conseguenza, a parte il "fumus boni iuris", atteso che la presa in servizio è stata fissata per l'1.9.2016, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della sig.ra Inguanti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, nell'ambito Emilia Romagna 005.



Infatti, l'assegnazione della predetta sede definitiva resta vincolante per tre anni.

La ricorrente ha l'età di 47 anni, è stata precaria per circa 6 anni, ha famiglia e figli che risiedono a Ferla (SR), e confidava per la sua assegnazione di sede definitiva quella posta nell'Ambito Territoriale di Siracusa (in particolare nell'ambito Sicilia 0026 in cui ricadono le scuole primarie circostanti la sua residenza).

Invece, **pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguita nell'anno 1994/1995 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami a tal fine indetto e nonostante il suo punteggio di 27 (33 nell'ambito Sicilia 0026) superiore a quello dei docenti del concorso 2012, dopo circa 6 anni di attività di insegnamento,** allo stato, **si trova costretta a doversi trasferire definitivamente da Siracusa in provincia di Ferrara** con gravissime ripercussioni per sua la famiglia residente a Ferla (SR), e, comunque, per la sua stessa persona ed il suo equilibrio psicofisico.

Basti solo considerare, infatti, che, nell'ambito territoriale della provincia di Siracusa, alla ricorrente non è stato assegnato alcun posto vedendosi superata illegittimamente dai seguenti docenti provenienti dalle GM concorso 2012 con punteggio inferiore a 27 (e/o 33 nell'ambito Sicilia 0026) come si evince dalla graduatoria di mobilità dell'USP di Siracusa pubblicata il 29.7.2016, prodotta agli atti: - **quali i sig.ri:** Bologna Marianna (punti 26), Bisicchia Barbara (punti 23), Calafiore Eliana (punti 21), Cilia Graziana (punti 27), Campisi Maria (punti 27), Cappello Ester (punti 18), Carbè Concetta (punti 27), Cardì Lucia (punti 27), D'Angelo Francesca (punti 23), Failla Lucia (punti 27), Alicata Eleonora (punti 27), Loreface Rossella (punti 24), Macauda Rosaria (punti 23), Mauceri Maria Beatrice (punti 27), Amaddio Anna Concetta (punti 27), Miggiano Stefania (punti 27), Mollica Brunella (punti 22), Manuele Rosa Maria (punti 25), Muzzicato Francesca (punti 18), Insolia Gabriella (punti 26), Nastasi Valentina (punti 26), Pilato Tiziana (punti 25), Pappalardo Lcilla (punti 26), Parisi Daniela (punti 27), Pistritto Irene (punti 24), Pirtruzzello Marika (punti 26), Rossitto Chiara (punti 24), Ristuccia Valentina (punti 22), Ruiz Liliana (punti 18), Rizzo Eleonora (punti 27), Sacco Emanuela (punti 25), Scarso Ivana (punti 23), Salemi Vincenzina (punti 23), Santuccio Maria Antonietta (punti 21), Saraceno Iris (punti 25), Savarino Rosaria (punti 27), Tiralongo Carmen (punti



20), Tiralongo Enza (punti 22), Tiralongo Ippolita (punti 26), Ietta Laura (punti 27), Valvo Sebastiana (punti 24); **ed ancora (considerando l'ambito 0026 e quindi punti 33), i sig.ri:** Cintioli Lucia (punti 32), Carrabino Piera Valeria (punti 28), Gallo Rosa Maria (punti 28), Mangiagli Maria Cristna (punti 29), Manuele Sebastiana (punti 33), Moscatello Viviana (punti 28), Sorce Vanessa (punti 28) -

^ ^ ^

Ciò premesso, la sig.ra Inguanti Elena, come sopra rappresentata e difesa, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede all'On. Tribunale adito, l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1) Preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati, in quanto con punteggio inferiore a quello di 27 (e/o di 33 sull'ambito Sicilia 0026) riportato dalla ricorrente – - quali i sig.ri: Bologna Marianna (punti 26), Bisicchia Barbara (punti 23), Calafiore Eliana (punti 21), Cilia Graziana (punti 27), Campisi Maria (punti 27), Cappello Ester (punti 18), Carbè Concetta (punti 27), Cardì Lucia (punti 27), D'Angelo Francesca (punti 23), Failla Lucia (punti 27), Alicata Eleonora (punti 27), Lorefice Rossella (punti 24), Macauda Rosaria (punti 23), Mauceri Maria Beatrice (punti 27), Amaddio Anna Concetta (punti 27), Miggiano Stefania (punti 27), Mollica Brunella (punti 22), Manuele Rosa Maria (punti 25), Muzzicato Francesca (punti 18), Insolia Gabriella (punti 26), Nastasi Valentina (punti 26), Pilato Tiziana (punti 25), Pappalardo Lcilla (punti 26), Parisi Daniela (punti 27), Pistritto Irene (punti 24), Pirtruzzello Marika (punti 26), Rossitto Chiara (punti 24), Ristuccia Valentina (punti 22), Ruiz Liliana (punti 18), Rizzo Eleonora (punti 27), Sacco Emanuela (punti 25), Scarso Ivana (punti 23), Salemi Vincenzina (punti 23), Santuccio Maria Antonietta (punti 21), Saraceno Iris (punti 25), Savarino Rosaria (punti 27), Tiralongo Carmen (punti 20), Tiralongo Enza (punti 22), Tiralongo Ippolita (punti 26), Ietta Laura (punti 27), Valvo Sebastiana (punti 24); **ed ancora (considerando l'ambito 0026 e quindi punti 33), i sig.ri:** Cintioli Lucia (punti 32), Carrabino Piera Valeria (punti 28), Gallo Rosa Maria (punti 28), Mangiagli Maria Cristna (punti 29), Manuele Sebastiana (punti 33), Moscatello Viviana (punti 28), Sorce Vanessa (punti 28) – tenuto conto del rilevante numero dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della



Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, in data 29.7.2016 e della mancata indicazione di residenza, **autorizzare la notifica ex art. 151 cpc**, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa;

2) In ordine al “fumus boni iuris”, nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con la legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della docente sig.ra Inguanti Elena all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide, nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità, e, quindi, innanzitutto, come prima scelta, nell'ambito Sicilia 0026, e, di seguito, 0025, e poi negli altri ambiti limitrofi, per come richiesto nella domanda di mobilità, in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, in relazione al punteggio posseduto, tenuto conto delle graduatorie pubblicate il 29.7.2016 dagli Uffici Scolastici Provinciali interessati, ed in particolare di quella pubblicata nel bollettino dell'USP di Siracusa, che ricomprende i citati due ambiti (0026 e 0025) per primi prescelti dalla ricorrente; nonché dei criteri di vicinarietà;

3) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna / Ambito Territoriale di Ferrara (Emilia Romagna Ambito 005) - e, quindi, nell'Istituto Comprensivo di Comacchio (FE) - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Inguanti Elena presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa (nell'ambito Sicilia 0026, e/o negli altri ambiti prescelti 0025), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando



all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

4) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa – stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna / Ambito Territoriale di Ferrara (Emilia Romagna Ambito 005) - e, quindi, nell'Istituto Comprensivo di Comacchio (FE) - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Sferrazza Maria Alessandra presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa (nell'ambito Sicilia 0026, e/o nell'altro ambito prescelti 0025) e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

5) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

6) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;

7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.



Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro e che la ricorrente è esente dal pagamento del contributo come da dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta agli atti.

Si produce: autocertificazione del reddito; domanda di assunzione; proposta di assunzione; perfezionamento proposta di assunzione; contratto individuale di lavoro del 26.11.2015; domanda di mobilità; domanda di mobilità notificata con l'attribuzione del punteggio; comunicazione email del MIUR della sede definitiva del 23.8.2016; stralcio mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla ricorrente; bollettino della mobilità pubblicato dall'U.S.P. di Siracusa il 29.7.2016; certificato di idoneità all'insegnamento; stato di servizio; O.M. MIUR n. 241/2016 dell'8.4.2016; CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; D.I. n. 460 del 24.11.1998; D.M. MIUR del 24.9.2012 con allegato; interrogazione parlamentare riportata sulla rivista web "Orizzonte Scuola"; ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; giurisprudenza Giudice del Lavoro: ordinanza del Tribunale di Trani del 16.9.2016; ordinanza del Tribunale di Taranto del 20.9.2016; ordinanza del Tribunale di Brindisi dell'11.10.2016; ordinanza del Tribunale di Patti del 31.10.2016; Tribunale del Lavoro di Palermo (commento ordinanza su Orizzonte Scuola); Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11.11.2016; Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12.12.2016; Tribunale del Lavoro di Foggia; ordinanza del 21.12.2016; Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del 3.1.2017; Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28.1.2017; Tribunale del Lavoro collegiale di Parma del 30.1.2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3.2.2017; commento su "Orizzonte Scuola" – ordinanza Tribunale del Lavoro di Ravenna.

Messina/Ferrara, 4.4.2017

avv. Giovanni Marchese

